

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 170

a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 17 novembre 2017

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

Art. 1*(Modifica alla l.r. 6/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

“1. Per meglio salvaguardare il territorio ed incentivare la permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna, i servizi e gli interventi pubblici forestali previsti dal piano forestale regionale di cui all'articolo 4, quelli relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, e alla difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, possono essere affidati, prioritariamente a imprenditori agricoli singoli o associati domiciliati da almeno 3 anni nel Comune d'intervento o Comune confinante, oppure, subordinatamente ai consorzi forestali ed alle cooperative agricolo-forestali, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di contratti pubblici.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua applicazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.